



CONVENZIONE

FRA L'AGENZIA DI AMBITO PER I SERVIZI

PUBBLICI DI FORLÌ - CESENA

E HERA S.p.A.

PER L'ORGANIZZAZIONE E LA GESTIONE DEL

SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

CAPO I -Disposizioni generali	3
Art. 1 – Oggetto della Convenzione	3
Art. 2 – Competenze dell’ Agenzia	4
Art. 3 – Attuazione del Servizio Idrico Integrato a mezzo di Società Operative Territoriali.....	4
Art. 4 – Gestioni preesistenti	4
Art. 5 – Durata dell'affidamento.....	4
Art. 6 – Piano d’Ambito	4
Art. 7 – Eventuali attività ulteriori rispetto al Servizio Idrico Integrato	5
Art. 8 – Obblighi del Gestore	5
Art. 9 – Responsabilità del Gestore.....	5
Art. 10 – Revisione del perimetro del servizio.....	5
Art. 11 – Rapporti con Società delle Fonti S.p.A.....	6
Capo II – Prima attivazione del Servizio Idrico Integrato	7
Art. 12 – Piano per la prima attivazione del Servizio Idrico Integrato.....	7
Art. 13 – Piano di Ambito per la gestione del Servizio Idrico Integrato.....	7
Capo III - Trasferimento di opere, impianti, passività e personale	8
Art. 14 – Dotazione del Gestore del Servizio Idrico Integrato e affidamento di beni in concessione.....	8
Art. 15 – Consegna delle opere, impianti e canalizzazioni	8
Art. 16 – Canone di concessione del Servizio Idrico Integrato.....	8
Art. 17 – Passività pregresse ed altre condizioni finanziarie.....	9
Art. 18 – Assunzione di personale.....	9
Capo IV – Finanziamento	10
Art. 19 – Piano d'Ambito, tariffa e risorse finanziarie	10
Art. 20 – Tariffa del servizio	10
Le tariffe reali medie potranno essere modificate sulla base di quanto stabilito dalla presente Convenzione e dal Disciplinare Tecnico.....	10
Art. 21 – Aggiornamenti della tariffa del servizio	11
Art. 22 – Indicatori e livelli di qualità del servizio.....	11
Art. 23 – Attuazione del programma degli interventi; varianti.	11
Art. 24 – Varianti al modello gestionale	12
Capo V - Controllo.....	13
Art. 25 – Controllo da parte dell'Agenzia.....	13
Art. 26 – Comunicazione dati sul servizio	13
Art. 27 – Carta del Servizio Idrico Integrato.....	14

Art. 28 – Rispetto della normativa di sicurezza	14
Art. 29 – Certificazione di Qualità	14
Art. 30 – Piano di emergenza	15
Art. 31 – Piano di riduzione delle perdite.....	15
Art. 32 – Piano di gestione delle interruzioni di servizio.....	15
Art. 33 – Regolamento del Servizio Idrico Integrato	15
Art. 34 – Servizio di controllo territoriale e piano di controllo.....	15
Capo VI - Regime fiscale	16
Art. 35 – Imposte, tasse, canoni	16
Capo VII - Esecuzione e termine della convenzione	17
Art. 36 – Divieto di subconcessione.....	17
Art. 37 – Restituzione delle opere e canalizzazioni	17
Capo VIII - Garanzie, sanzioni e contenzioso.....	18
Art. 39 - Cauzione e sanzioni pecuniarie.....	18
Art. 40 – Penalizzazioni	18
Art. 41 - Sanzione coercitiva: sostituzione provvisoria.....	18
Art. 42 - Risoluzione del contratto	18
Art. 43 - Elezione di domicilio	19
Art. 44 - Clausola compromissoria.....	19
Elenco degli allegati	20

CAPO I -DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto della Convenzione

Con la presente Convenzione

l'**Agenzia d'Ambito di Forlì - Cesena** (nel seguito denominata **Agenzia**), con sede in Forlì, P.za Morgagni n. 2, cod. fisc. 92047880403, nella persona del Presidente Massimo Bulbi, nato a Roncofreddo, il 22 gennaio 1962, il quale interviene alla presente scrittura in virtù dei poteri conferitigli, ai sensi e per gli effetti dell'art. 10, comma 4° della L.R. n. 25/99, con deliberazione dell'assemblea dell'Agenzia di Ambito n. 13 del 23/12/2004, allegata a questa Convenzione alla lett. "A"

affida a

HERA S.p.A. (nel seguito denominata **Gestore**), con sede legale in Bologna, Viale Carlo Berti Pichat, n. 2/4, cod. fisc./part. I.V.A. 04245520376, nella persona del dott. Ing. Roberto Barilli, nato a Bologna, il 19/12/1951, avente la funzione di Direttore Generale, il quale interviene alla presente scrittura in forza di Procura ad Negozia del 5 novembre 2002, Rep. 46629/16712 a rogito del notaio Dott. Federico Stame di Bologna, domiciliato ai fini della presente Convenzione presso la sede della Società in Bologna, Viale Berti Pichat 2/4

che accetta

la gestione del Servizio Idrico Integrato come definito dall'art. 4 comma 1 lettera f) della legge 5 gennaio 1994 n. 36, nei Comuni facenti parte dell'Ambito Territoriale Ottimale di Forlì-Cesena il cui elenco è riportato in allegato alla presente Convenzione alla lett. "B".

La gestione del Servizio Idrico Integrato comprende lo svolgimento delle seguenti attività:

- progettazione, costruzione, esercizio, manutenzione ordinaria e manutenzione straordinaria, di impianti di captazione, accumulo, potabilizzazione, sollevamento e di reti di adduzione, distribuzione afferenti il servizio d'acquedotto, compresi gli allacciamenti dalla derivazione della rete sino al punto di consegna;
- progettazione, costruzione, esercizio, manutenzione ordinaria e manutenzione straordinaria, di impianti di sollevamento e di reti di collettamento afferenti il servizio di fognatura compresi gli scolmatori sulle fognature miste, con esclusione delle reti e degli impianti funzionali esclusivamente al drenaggio urbano, esecuzione degli allacciamenti relativamente alla interconnessione con la rete;
- progettazione, costruzione, esercizio, manutenzione ordinaria e manutenzione straordinaria, di impianti di depurazione di acque reflue urbane;
- controllo della qualità delle acque potabili e delle acque reflue nei termini previsti dalla normativa vigente;
- misurazione e registrazione dei prodotti erogati e delle prestazioni effettuate, fatturazione e riscossione delle tariffe;
- rapporti con gli utenti finalizzati alla stipula, modifica e cessazione dei contratti di erogazione del Servizio Idrico Integrato o di parti di esso.

Nel territorio dei suddetti Comuni il Servizio Idrico Integrato è affidato in via esclusiva al Gestore.

Per l'esecuzione degli allacciamenti alle reti di acquedotto e fognatura, i cui costi non entrano in tariffa, il Gestore applica il prezzario di cui all'art. 7 della presente Convenzione.

Per l'esecuzione del solo allacciamento alle reti di fognatura, eventualmente non eseguite direttamente dal Gestore, l'utente si obbliga in ogni caso al rispetto delle Norme Tecniche definite dal Gestore allegate al Regolamento di Fognatura e Depurazione.

Art. 2 – Competenze dell’Agenzia

Le determinazioni di competenza dell’Agenzia ai sensi di legge e della presente Convenzione devono essere adottate nel rispetto di quanto prescritto all’art. 14, comma 3° della L.R. n. 25/99 come modificato dall’art. 14, c. 3° della L.R. n. 1/2003. L’Agenzia assumerà le opportune iniziative di concertazione con altre Agenzie, nel caso in cui il soggetto Gestore operi in territori limitrofi di ambiti diversi, nonché di coordinamento nel caso in cui il territorio limitrofo servito dal Gestore appartenga ad altra regione.

L’Agenzia conserva il controllo dei servizi affidati e deve ottenere dal Gestore tutte le informazioni necessarie per l’esercizio dei propri poteri e diritti così come specificate nelle norme seguenti.

Il Gestore espletterà i servizi conformemente alla presente Convenzione. Il Gestore è autorizzato a percepire dagli utenti come corrispettivo di tutti gli oneri ed obblighi posti a suo carico, unicamente le tariffe ed i corrispettivi indicati nel successivo art. 20.

Art. 3 – Attuazione del Servizio Idrico Integrato a mezzo di Società Operative Territoriali

Il Gestore espletterà il Servizio Idrico Integrato a mezzo della Società Operativa Territoriale HERA Forlì-Cesena s.r.l. (nel seguito denominata SOT), interamente controllata da HERA S.p.A.

Hera Forlì – Cesena s.r.l. sottoscrive la presente Convenzione ai sensi e per gli effetti dell’art. 14 comma 2 bis della L.R. 25/99 e s.m.i..

Art. 4 – Gestioni preesistenti

Per effetto della deliberazione dell’assemblea dell’Agenzia di Ambito n. 13 del 23/12/2004, allegata a questa Convenzione alla lett. "A", i contratti in essere alla data di sottoscrizione della presente Convenzione fra il Gestore ed i Comuni facenti parte dell’Ambito Territoriale Ottimale di Forlì - Cesena aventi per oggetto la gestione dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione, cessano tutti i loro effetti alla data di sottoscrizione della presente Convenzione, con eccezione di quanto specificato al successivo art. 5 riguardo alla durata dell’affidamento del servizio, ai sensi e per gli effetti dell’art. 113, comma 15-bis del D.Lgs. 267/2000, introdotto dall’art. 14 del D.L. 269/2003 convertito con modificazioni, dalla Legge 326/2003 e integrato dall’art. 4, comma 234 della Legge 350/2003 (Finanziaria 2004).

Art. 5 – Durata dell’affidamento

La presente Convenzione ai sensi dell’art. 113, comma 15-bis del D.Lgs. 267/2000, integrato dall’art. 4, comma 234 della Legge 350/2003 (Finanziaria 2004) ha durata sino al 31 dicembre 2023 a decorrere dalla relativa sottoscrizione.

Nei sei mesi antecedenti alla scadenza della Convenzione, l’Agenzia espleta le procedure per l’affidamento del Servizio Idrico Integrato ai sensi della normativa vigente.

Art. 6 – Piano d’Ambito

L’organizzazione unitaria del Servizio è assicurata dal “Piano di Ambito per la gestione del SII “ approvato dall’Agenzia nel rispetto del Piano Regionale di Tutela, Uso e Risanamento delle Acque previsto dall’art. 113, comma 1, lettera b) della L.R. 21 aprile 1999 n°3.

Il Piano di Ambito in particolare contiene:

- a. il modello gestionale e organizzativo,
- b. i livelli di servizio da assicurare all’utenza,
- c. il programma degli interventi e il relativo piano finanziario,
- d. la tariffa di riferimento.

Art. 7 – Eventuali attività ulteriori rispetto al Servizio Idrico Integrato

Il Gestore può realizzare attività accessorie e connesse al Servizio Idrico Integrato, non compensate dalla tariffa, applicando il prezzario da concordare con l'Agenzia entro 3 mesi dalla sottoscrizione della presente Convenzione.

Nel caso il Gestore intenda svolgere ulteriori attività commerciali, non connesse con la gestione del Servizio Idrico Integrato, che comportino l'utilizzazione, anche parziale, di reti od impianti connessi con il Servizio Idrico Integrato ed affidati in concessione ai sensi del successivo art. 14, dovrà richiedere specifica autorizzazione all'Agenzia.

L'Agenzia, verificato il rispetto delle normative vigenti e la compatibilità delle ulteriori attività con quelle del Servizio Idrico Integrato, può autorizzare il Gestore stipulando con esso una apposita convenzione.

La Convenzione regola l'utilizzo degli impianti e delle attrezzature al fine della salvaguardia degli interessi primari della gestione del Servizio Idrico Integrato e stabilisce i criteri di ripartizione degli utili derivanti dalle ulteriori attività tra Agenzia e Gestore.

Art. 8 – Obblighi del Gestore

Il Gestore, nell'espletamento del Servizio Idrico Integrato dovrà adempiere a tutti gli obblighi previsti dalla presente Convenzione e nei relativi allegati.

Il Gestore dovrà altresì adempiere alle vigenti normative sulle acque pubbliche, la tutela delle acque dall'inquinamento, sui rifiuti e sulle sostanze pericolose, l'utilizzo delle risorse idriche e la qualità delle acque distribuite in relazione agli usi possibili.

Il Gestore dovrà osservare, nei riguardi dei propri dipendenti e, se costituita in forma di Società Cooperativa, anche nei confronti dei soci lavoratori impiegati nell'esecuzione dei servizi assegnati, il rispetto delle leggi, dei regolamenti e delle disposizioni normative in materia di rapporto di lavoro, di previdenza ed assistenza sociale e di sicurezza ed igiene del lavoro, e le condizioni contrattuali, normative e retributive previste dal contratto nazionale di settore e dagli accordi collettivi territoriali e/o aziendali vigenti.

Art. 9 – Responsabilità del Gestore

Dalla data di attivazione dell'affidamento il Gestore è responsabile del buon funzionamento dei servizi secondo le disposizioni della presente Convenzione e dei relativi allegati. Grava inoltre sul Gestore la responsabilità derivante dalla gestione delle opere affidate al medesimo, fatto salvo quanto previsto al successivo art. 15.

Il Gestore si impegna ad adeguare le opere, gli impianti e le canalizzazioni alle vigenti normative in materia sia di tecnica sia di sicurezza, considerando gli oneri relativi a tali adeguamenti compresi nella tariffa prevista dal successivo art. 20.

Il Gestore terrà sollevati e indenni l'Agenzia e gli Enti Locali nonché il personale dipendente dai suddetti Enti da ogni e qualsiasi responsabilità connessa con i servizi stessi.

Art. 10 – Revisione del perimetro del servizio

L'esercizio del servizio affidato avviene all'interno del perimetro amministrativo dei Comuni indicati all'art. 8, riportato sulla Mappa allegata alla presente Convenzione alla lett. "C".

L'Agenzia, anche su determinazione della Regione ai sensi dell'art. 2 della L.R. n. 25/99 previo accordo con il Gestore avrà facoltà di escludere successivamente dall'affidamento parti di territorio individuato all'art. 1 della presente Convenzione ovvero di includere in detto territorio zone ad esse contigue.

Nelle more di cui al comma precedente, e in caso di difetto di accordo con il Gestore, l'Agenzia si riserva l'organizzazione temporanea del Servizio Idrico Integrato relativo al territorio aggiunto, secondo le modalità di legge, fino alla successiva revisione triennale della tariffa.

Art. 11 – Rapporti con Società delle Fonti S.p.A.

Il Gestore prende atto che quota parte della risorsa idrica da distribuire tramite il servizio di acquedotto sarà fornita da Romagna Acque – Società delle fonti S.p.A., società di capitali a partecipazione maggioritaria degli Enti Locali appartenenti agli Ambiti di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini.

A tale Società si applicano le norme di cui all'art. 14 comma 4 della L.R. 25/99 e s.m.i..

La quantità annua di risorsa fornita dalla Società delle Fonti ed il relativo prezzo di acquisto sono stabiliti nel Piano di Ambito per la gestione del SII.

Il Gestore prende atto della volontà degli Enti Locali di trasferire in capo a Romagna Acque – Società delle Fonti S.p.A., a valere dal quarto anno dalla stipula della Convenzione, la gestione degli ulteriori impianti a quel momento trasferiti nella proprietà della medesima società destinati alla produzione di acqua potabile, come consentito dalla citata L.R. n. 25/99. Il passaggio di gestione sarà deliberato dall'Agenzia.

CAPO II – PRIMA ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

Art. 12 – Piano per la prima attivazione del Servizio Idrico Integrato

Nella fase di prima attivazione del Servizio Idrico Integrato il modello gestionale e organizzativo, i livelli di servizio da assicurare all'utenza, il programma degli interventi, il piano finanziario, la tariffa di riferimento e la sua articolazione sono determinati da apposito Piano di Ambito, sulla base dei dati disponibili circa le opere di adduzione, distribuzione, di fognatura e di depurazione esistenti. Il Piano di Ambito sopra menzionato, approvato con deliberazione dell'Assemblea dei Rappresentanti degli Enti Locali allegata alla lettera "A", ha validità sino all'adozione del Piano di Ambito per la gestione del Servizio Idrico Integrato di cui all'art. 12 della L.R. n. 25/99, in relazione a quanto previsto al comma 3° dell'art. 12 citato.

Art. 13 – Piano di Ambito per la gestione del Servizio Idrico Integrato

Entro 30 mesi dalla stipula della presente Convenzione l'Agenzia predispone il: "Piano di Ambito per la gestione del Servizio Idrico Integrato" con i contenuti di cui all'art. 12 della L.R. n. 25/99 come modificato dall'art. 12 della L.R. n. 1/2003, con validità temporale sino al termine del periodo di concessione.

Entro sei mesi dalla approvazione del Piano di Ambito per la gestione del Servizio Idrico Integrato la presente Convenzione dovrà essere adeguata, ai sensi dell'art. 12, comma 3°, della L.R. n. 25/99 come modificato dall'art. 12 della L.R. n. 1/2003, alle previsioni del Piano di Ambito medesimo.

Resta inteso che, ai sensi dell'art. 12, comma 4°, della L.R. n. 25/99, nei sei mesi antecedenti la scadenza della Convenzione così come sopra adeguata, l'Agenzia espletterà le procedure per l'affidamento del Servizio Idrico Integrato ai sensi della normativa vigente.

CAPO III - TRASFERIMENTO DI OPERE, IMPIANTI, PASSIVITÀ E PERSONALE

Art. 14 – Dotazione del Gestore del Servizio Idrico Integrato e affidamento di beni in concessione

La gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali destinati all'esercizio dei servizi non può essere disgiunta da quella di erogazione degli stessi.

Il Gestore espleta il servizio ad esso affidato avvalendosi dei beni di sua proprietà nonché di quelli ad esso assegnati in concessione.

Con la stipula della presente Convenzione tutti i beni, gli impianti e le dotazioni patrimoniali di proprietà dei Comuni, o della Società degli Asset inerenti allo svolgimento del Servizio Idrico Integrato sono posti nella disponibilità del Gestore nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, fatto salvo quanto previsto dall'art. 15.

Le opere, gli impianti e le canalizzazioni relativi alla gestione del Servizio Idrico Integrato, sono individuati in apposito inventario che sarà predisposto dal Gestore secondo criteri e le modalità stabiliti nel Disciplinare Tecnico entro 12 mesi dalla stipula della presente Convenzione.

Nella fase di prima attivazione del Servizio Idrico Integrato l'inventario è sostituito da un elenco formato sulla base dei dati e delle conoscenze al momento disponibili presso i Comuni ed i Gestori preesistenti allegato alla lettera "D".

Art. 15 – Consegna delle opere, impianti e canalizzazioni

Il Gestore accetta i beni come descritti nell'elenco di cui all'art. 14 della presente Convenzione, il quale assume valore di consistenza per tutti gli effetti di legge, nelle condizioni di fatto e di diritto nelle quali i beni stessi si trovano al momento della consegna e dichiara di avere preso cognizione dei luoghi e dei manufatti nonché di tutte le condizioni e situazioni particolari in cui si trova il servizio.

Il Gestore provvede entro 12 mesi a trasmettere all'Agenzia gli elenchi delle opere affidate che presentano criticità non rilevate nella ricognizione preliminare al Piano d'Ambito allegato alla presente. Limitatamente a:

- i servizi non effettuati dal Gestore alla data di sottoscrizione della presente Convenzione ed in particolare, fra gli altri, per rilevanza, la gestione delle fognature miste,
- i servizi già effettuati dal Gestore alla data di sottoscrizione della presente Convenzione sulla base di contratti di servizio prevedenti la cessazione degli effetti contrattuali a seguito di affidamento del Servizio Idrico Integrato da parte dell'Agenzia d'Ambito,

il Gestore non assumerà responsabilità nei confronti di Terzi derivanti dall'esercizio di reti ed impianti non conformi alle norme vigenti alla data dell'affidamento, sino al momento in cui, per effetto degli interventi previsti dal Piano d'Ambito, tali reti e tali impianti saranno regolarizzati. In particolare il Gestore non assumerà la titolarità degli scarichi di acque reflue non autorizzati ai sensi della L.R. 7/83 ovvero del D. Lgs. 152/99 e s.m.i..

Il Gestore si impegna ad acquistare dalle gestioni preesistenti le provviste e i materiali vari di magazzino destinati al funzionamento del servizio, purché giudicati funzionali, inclusi i contatori nuovi non ancora posti in opera, a valore concordato o, in difetto di accordo, a quello risultante da apposita perizia.

Il Gestore corrisponderà il valore di tali beni entro 12 mesi dall'entrata in vigore della Convenzione.

Le opere attinenti al servizio eventualmente realizzate direttamente dagli Enti Locali o dalle Società degli Asset previa convenzione con il Gestore, verranno affidate al Gestore stesso che ne assicurerà l'utilizzazione per il servizio alle condizioni stabilite in specifici accordi.

Art. 16 – Canone di concessione del Servizio Idrico Integrato

Per i beni strumentali affidati al Gestore in concessione ai sensi dell'art. 12 comma 1° della legge n. 36/94, nonché per le concessioni di derivazione e per le spese di funzionamento dell'Agenzia, il Gestore è tenuto a versare annualmente all'Agenzia le somme indicate nella tabella in allegato "E".

Art. 17 – Passività pregresse ed altre condizioni finanziarie

Con la sottoscrizione del presente atto il Gestore assume, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 comma 2 della legge n. 36/94, le eventuali passività relative al Servizio Idrico Integrato, sollevando così gli Enti Locali dal pagamento dei relativi oneri. Tali oneri saranno definiti e recuperati dal Gestore in sede di revisione tariffaria.

Tutti i contratti stipulati dal Gestore con obbligazioni verso terzi devono includere una clausola che riservi ad un eventuale altro Gestore individuato dall'Agenzia, la facoltà di sostituirsi al Gestore in caso di risoluzione o cessazione della Convenzione.

Art. 18 – Assunzione di personale

Il Gestore, ai sensi del comma 3° dell'art. 12 della legge n. 36/94, si impegna ad assumere, previa verifica congiunta della corrispondenza professionale al servizio affidato, il personale individuato nominativamente, nell'elenco in allegato "F".

Al trasferimento di personale si applica l'art. 31 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche) e successive modifiche ed integrazioni nonché quanto stabilito dall'art. 25 della L.R. n. 25/99 come modificato dall'art. 25 della L.R. n. 1/2003.

Ogni decisione in merito resta comunque sospesa sino all'effettivo esaurimento delle procedure di legge.

CAPO IV – FINANZIAMENTO

Art. 19 – Piano d'Ambito, tariffa e risorse finanziarie

Il Gestore accetta il Programma degli interventi e il piano tecnico-economico-finanziario di cui al Piano di Ambito previsto dall'art. 12 della L.R. n. 25/99 come modificato dall'art. 12 della L.R. n. 1/2003 e redatto ai sensi dell'art. 11 comma 3° della legge n. 36/94, allegato alla presente Convenzione. Il Gestore inoltre accetta i relativi obblighi in materia di investimenti, di livello del servizio e di tariffe.

Le risorse finanziarie saranno reperite attraverso:

1. la tariffa;
2. il finanziamento diretto degli Enti Locali costituenti l'Agenzia;
3. qualunque altra forma di finanziamento deliberata dall'Assemblea dell'Agenzia.

Art. 20 – Tariffa del servizio

La tariffa costituisce il corrispettivo del servizio ed è riscossa dal Gestore.

Essa è determinata sulla base del Piano di Ambito secondo il metodo previsto dal Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 1 agosto 1996 "Metodo Normalizzato per la definizione delle componenti di costo e la determinazione della tariffa di riferimento del Servizio Idrico Integrato", più avanti indicato come "Metodo Normalizzato".

La tariffa reale media valida per ciascun anno solare nel primo triennio di affidamento è quella nella tabella sotto riportata. Tale tariffa tiene conto delle maggiorazioni previste dal D.M.1/8/96 per quanto attiene ai limiti di prezzo K ed ai tassi di inflazione di cui al DPEF 2005.

Per il 2° anno il K è fissato nella misura del 2,44% e l'inflazione assunta nella misura del 1,5%.

Per il 3° anno il K è fissato nella misura del 2,87% e l'inflazione assunta nella misura del 1,4%.

L'adeguamento al tasso programmato di inflazione verrà ratificato dall'Agenzia sulla base dell'aggiornamento annuale del DPEF.

L'articolazione tariffaria, allegata alla presente Convenzione alla lettera "G", potrà essere modificata dall'Agenzia in ogni momento, con decorrenza dall'anno successivo.

I ricavi provenienti dall'applicazione dell'articolazione tariffaria costituiscono il corrispettivo totale del Servizio Idrico Integrato. Nessun altro compenso potrà essere richiesto per la fornitura del servizio, ivi compresi oneri derivanti dalla gestione di eventuali fondi sociali destinati alle utenze in condizioni economiche disagiate, fatto salvo quanto previsto all'art. 7 in merito alle prestazioni accessorie.

Tariffa Reale Media	€/mc
2005	1,380498
2006	1,433618
2007	1,493845

	ACQUEDOTTO		FOGNATURA		DEPURAZIONE	
	tariffa	vol. erogato	tariffa	vol. collettato	tariffa	vol. trattato
2005	0,99	27.756.422	0,12	23.200.000	0,34	23.200.000
2006	1,02	27.795.281	0,12	23.238.500	0,35	23.238.500
2007	1,07	27.834.194	0,13	23.277.000	0,36	23.277.000

Le tariffe reali medie potranno essere modificate sulla base di quanto stabilito dalla presente Convenzione e dal Disciplinare Tecnico.

Le parti danno atto che nella prevista ridefinizione degli aspetti economici della presente Convenzione, solo a partire dal 2008 si assumerà il criterio della piena remunerazione del capitale investito secondo la normativa al momento vigente.

Art. 21 – Aggiornamenti della tariffa del servizio

Entro il 30 novembre del 4° anno di gestione e così ogni 3 anni successivi l'Agenzia opera una verifica della gestione del S.I.I. prendendo in esame :

1. l'andamento dei costi operativi totali;
2. la corrispondenza della tariffa effettivamente praticata rispetto alla tariffa media prevista;
3. il raggiungimento degli obiettivi di livello del servizio previsti;
4. i volumi di servizio effettivamente erogati.

In conseguenza della verifica l'Agenzia apporta alle tariffe, per il periodo successivo, le variazioni necessarie, in aumento o in diminuzione, per il ristabilimento e la compensazione dei ricavi, secondo le pattuizioni concordate e come definito nel piano tecnico-economico-finanziario contenuto nel Piano di Ambito.

L'Agenzia può in qualsiasi momento intervenire per la modifica delle tariffe nel caso di significativi scostamenti dalle previsioni del piano finanziario e gestionale in ordine a:

- a. raggiungimento dei livelli di servizio previsti dal piano anche a seguito dei relativi investimenti, valutando le variazioni al limite di prezzo "K" o le penalizzazioni e i rimborsi secondo quanto previsto nella convenzione di gestione, specialmente in merito alle componenti "ammortamenti" e "ritorno sul capitale";
- b. corrispondenza tra l'incasso derivante dall'applicazione della struttura tariffaria e l'incasso previsto per effetto della tariffa media stabilito nella convenzione di gestione, al fine di apportare le conseguenti variazioni;
- c. rispondenza dei costi operativi alle variazioni strutturali della produzione e della distribuzione e delle conseguenti variazioni delle riduzioni.

Il Gestore può richiedere l'adeguamento annuale della tariffa in relazione a disposizioni normative e legislative che modifichino le prescrizioni relative ai livelli di qualità del prodotto e/o del servizio.

Art. 22 – Indicatori e livelli di qualità del servizio

Nella Parte IV Sezione II del Disciplinare Tecnico, allegato alla lettera "H", sono stabiliti i livelli di qualità del servizio ed i relativi indicatori e standard organizzativi.

Il Gestore è tenuto a raggiungere gli standard organizzativi nei tempi e nelle modalità prescritti dal Disciplinare Tecnico.

In difetto si applicano le penalizzazioni previste all'art. 40 e nella Parte IV Sezione II del Disciplinare Tecnico.

Art. 23 – Attuazione del programma degli interventi; varianti.

Per l'attuazione del Programma degli interventi il Gestore entro tre mesi dalla stipula della presente Convenzione presenta all'Agenzia, per approvazione, il Piano Operativo Triennale redatto secondo le indicazioni di cui al Disciplinare tecnico (POG).

Entro il 30 novembre di ciascun anno il Gestore aggiorna il POG rimodulando gli interventi in relazione al livello di raggiungimento degli obiettivi.

L'Agenzia si riserva il diritto di variare il programma degli interventi per adeguare il servizio a nuove obbligazioni previste da leggi o regolamenti o per conseguire miglioramenti nei livelli del servizio in atto. In tal caso l'Agenzia comunica al Gestore la proposta di variante, concordando con esso le conseguenti correzioni al piano economico-finanziario e alle tariffe nonché le modifiche o le integrazioni degli indicatori relativi ai nuovi obiettivi. L'Agenzia concorda anche con il Gestore i tempi entro i quali la variante deve essere attuata.

Qualora non venisse raggiunto un accordo su quanto sopra si ricorrerà al collegio arbitrale di cui all'art. 44.

Il Gestore è tenuto a realizzare gli interventi previsti nella variante ed a produrre i piani esecutivi dettagliati entro il termine indicato dalla Agenzia, anche qualora non ritenga soddisfacente la proposta di compensazione tariffaria formulata da quest'ultima e decida di agire in sede giurisdizionale. L'eventuale esperimento delle suddette azioni giurisdizionali non giustifica il Gestore per l'eventuale ritardo nell'esecuzione delle opere relative alla variante richiesta dall'Agenzia.

Il Gestore può presentare alla Agenzia domanda di variante al programma degli interventi per ottemperare a nuovi obblighi di legge o di regolamento, per l'utilizzazione di nuove tecnologie, per la

riduzione dei costi complessivi ovvero per il raggiungimento di migliori livelli di servizio. La domanda di variante deve essere congruamente motivata, indicando le conseguenze sul piano economico-finanziario e sulle tariffe, i tempi di realizzazione degli interventi nonché le modifiche o integrazioni degli indicatori relativi ai nuovi obiettivi.

Nel caso in cui la domanda di variante corrisponda a nuovi obblighi di legge o di regolamento, essa non può essere respinta dall'Agenzia, la quale può contestare nei modi di legge esclusivamente la misura della compensazione tariffaria richiesta. La mancanza di accordo sulla compensazione tariffaria comporterà il ricorso al collegio arbitrale di cui all'art. 44; tale contenzioso non potrà costituire giustificazione per il Gestore per la non osservanza dei requisiti legali o regolamentari invocati nella domanda di variante.

Le eventuali varianti proposte dal Gestore che non corrispondano a nuovi obblighi di legge o di regolamento, a prescindere dal momento della loro presentazione, sono esaminate e decise in sede di revisione triennale.

Art. 24 – Varianti al modello gestionale

Il Gestore può proporre varianti al modello gestionale descritto nel Piano d'Ambito purché dimostri che le stesse non comportino un peggioramento dei livelli di servizio e dell'efficienza della gestione.

CAPO V - CONTROLLO

Art. 25 – Controllo da parte dell'Agenzia

L'Agenzia controlla il servizio e l'attività del Gestore al fine di:

- assicurare la corretta applicazione della tariffa del Servizio Idrico Integrato;
- verificare il raggiungimento degli obiettivi e livelli di servizio previsti dal Piano;
- verificare la conformità al Piano Regionale di Tutela, Uso e Risanamento delle Acque previsto dall'art. 113, comma 1, lett. b) della L.R. n. 3/1999;
- valutare l'andamento economico-finanziario della gestione;
- definire nel complesso tutte le attività necessarie a verificare la corretta e puntuale attuazione del Piano.

Per la realizzazione di quanto sopra, il Gestore si obbliga a sottoporre a certificazione il proprio bilancio di esercizio da parte di una Società abilitata.

Per permettere l'applicazione del Metodo Normalizzato il Gestore redige il conto economico e lo stato patrimoniale per ciascuna gestione del servizio separatamente da ogni altro esercizio e gestione, anche dello stesso genere.

Il conto economico è basato su contabilità analitica per centri di costo ed è redatto impegnandosi ad osservare le direttive e prescrizioni di carattere contabile impartite dalla Agenzia nel Disciplinare Tecnico, prescrizioni che il Gestore con la sottoscrizione del presente atto si impegna ad accettare integralmente.

Il Gestore si impegna a sottoporre la propria attività a certificazione tecnica triennale da parte di professionisti da individuarsi mediante sistema di qualificazione ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 158/1995.

La certificazione dovrà in particolare accertare che le opere realizzate in esecuzione del Piano siano conformi alle norme tecniche vigenti ed ai principi di buona regola dell'arte anche in termini di congruità dei prezzi e che il Gestore colga le opportunità offerte dal progresso tecnico e tecnologico per la riduzione dei costi o, comunque, per assicurare il miglior rapporto costi-benefici.

Tutte le certificazioni suddette dovranno in particolare attestare che i dati comunicati dal Gestore alla Agenzia siano conformi alle procedure stabilite dalla stessa nella presente Convenzione e nelle successive prescrizioni esecutive eventualmente impartite.

Il Gestore consente l'effettuazione, alla Agenzia, alla Regione Emilia-Romagna e agli altri organismi competenti ai sensi di legge, tutti gli accertamenti, sopralluoghi e verifiche ispettive che la stessa ritenga opportuno o necessario compiere in ordine a documenti, edifici, opere ed impianti attinenti i servizi oggetto di affidamento. Gli accertamenti e verifiche ispettive suddette potranno essere effettuati in ogni momento con preavviso scritto di almeno 30 giorni salvo il ricorrere di particolari circostanze di indifferibilità ed urgenza. Nella richiesta di accesso saranno indicati i documenti, i luoghi o le circostanze oggetto di verifica o di ispezione nonché, qualora ricorrenti, le ragioni di urgenza che giustificano eventuali termini ridotti di preavviso.

Art. 26 – Comunicazione dati sul servizio

Il Gestore è tenuto a fornire all'Agenzia tutti i dati e le informazioni inerenti la gestione del servizio e lo stato di attuazione del piano di investimenti nei tempi e con le modalità richieste dall'Agenzia stessa, anche al fine di consentire all'Osservatorio Regionale sui Servizi Idrici e Gestione Rifiuti Urbani istituito ai sensi dell'art. 22 della L.R. n. 25/99 come modificato dall'art. 23 comma 2 della L.R. n. 1/2003, l'accesso ai dati per lo svolgimento delle proprie funzioni.

I dati tecnici, economici e gestionali verranno resi disponibili disaggregati per Comune e singolo servizio prestato, scorporando tutto ciò che non attiene al Servizio Idrico Integrato. Per le elaborazioni tariffarie, il Gestore è altresì tenuto a fornire i dati disaggregati anche per singola fase del servizio. A tale scopo, l'Agenzia può richiedere al Gestore di implementare sistemi di contabilità analitica che consentano di produrre le informazioni al livello di dettaglio necessario.

Nel Disciplinare Tecnico allegato alla presente Convenzione sono riportati in apposito allegato i dati tecnici ed economici che il Gestore dovrà trasmettere periodicamente all'Agenzia, con la specifica delle relative frequenze, dei relativi formati e delle relative modalità di trasmissione.

Nel caso di mancata ottemperanza agli obblighi previsti dal presente articolo, l'Agenzia applicherà le penalizzazioni previste nell'art. 40 della presente Convenzione, fatta salva la facoltà di applicare la risoluzione del contratto di cui al successivo art. 42 nell'ipotesi di reiterata inadempienza. Essendo Hera soggetta ad obblighi specifici in quanto quotata in borsa l'Agenzia si obbliga a rispettare le conseguenti norme di riservatezza nell'uso dei dati.

Art. 27 – Carta del Servizio Idrico Integrato

La tutela del servizio agli utenti è perseguita attraverso le misure metodologiche di cui alla Carta del Servizio Idrico Integrato (nel seguito Carta del Servizio), che il Gestore presenterà per l'approvazione da parte dell'Agenzia entro quattro mesi dalla stipula della presente Convenzione.

La Carta del Servizio sarà redatta in conformità ai principi contenuti nelle direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 gennaio 1994 e 29 aprile 1999 e comunque agli atti previsti all'art. 11, comma 2 della legge 30 luglio 1999, n. 286, e nella quale sono indicati i principali fattori di qualità del servizio e gli standard minimi di continuità e regolarità, nonché in base agli indirizzi e linee guida di cui all'allegato "I".

La Carta del Servizio contiene anche le modalità di gestione delle interruzioni di servizio, fatto salvo quanto previsto in dettaglio nel Piano di Emergenza di cui all'art. 30.

Nel Piano d'Ambito e nel relativo piano economico-finanziario sono indicati gli interventi necessari a conseguire per i fattori di qualità i relativi standard di continuità e regolarità.

Di norma, la Carta del Servizio viene sottoposta a verifiche e ad eventuali variazioni in occasione della revisione triennale del Piano d'Ambito.

Le eventuali nuove versioni della Carta del Servizio verranno adottate dal Gestore previa approvazione da parte dell'Agenzia.

Eventuali modifiche della Carta del Servizio che comportino variazioni degli oneri di gestione daranno luogo ad adeguamenti tariffari che garantiscano l'equilibrio economico finanziario della gestione.

Art. 28 – Rispetto della normativa di sicurezza

Per tutte le attività connesse all'espletamento del Servizio Idrico Integrato di cui alla presente Convenzione, il Gestore adotta tutte le misure previste dalla normativa vigente in tema di prevenzione antinfortunistica e protezione della salute dei lavoratori, con particolare riferimento agli obblighi imposti in materia dal D.Lgs. n. 626/94 e successive disposizioni legislative ed in particolare a quanto disposto dall'art. 4 comma 2, lettere a), b) e c).

Il Gestore è inoltre tenuto all'applicazione degli obblighi previsti dal D.Lgs n. 494/96 e successive modifiche ed integrazioni.

Fra i dati da trasmettere periodicamente all'Agenzia di cui all'art. 26 della presente Convenzione, ci sono anche quelli statistici relativi agli infortuni sul lavoro dei propri dipendenti.

Art. 29 – Certificazione di Qualità

L'Agenzia prende atto che il Gestore si è dotato ed ha in fase di ulteriore sviluppo un Sistema di Qualità aziendale. Tenuto conto che la certificazione ISO 9000 è rilasciata da organismi indipendenti di certificazione, tale Sistema garantisce l'esistenza della documentazione di supporto dei risultati di qualità e costituisce un importante riscontro di attendibilità dei dati forniti, anche indipendentemente dai controlli svolti dall'Agenzia o da altri Soggetti a ciò deputati secondo le vigenti norme di legge.

Gli estremi documentari della certificazione di qualità del Gestore sono riportati in allegato alla presente Convenzione alla lettera "L".

Il Gestore garantisce all'Agenzia l'accesso alla documentazione del Sistema di Qualità aziendale per le parti relative all'erogazione del Servizio Idrico Integrato.

L'Agenzia può richiedere motivate modifiche delle procedure previste dal Sistema di Qualità del Gestore in relazione agli obiettivi di qualità del Servizio.

Art. 30 – Piano di emergenza

Entro 12 mesi dalla sottoscrizione della presente Convenzione il Gestore predispone un Piano di Emergenza ai sensi del punto 8.3.8 del DPCM 04-03-1996 sottoponendolo ad approvazione della Agenzia e degli Enti Pubblici eventualmente competenti ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Art. 31 – Piano di riduzione delle perdite

Entro il termine di 12 mesi dalla sottoscrizione della presente Convenzione il Gestore dovrà presentare all'Agenzia il piano di ricerca e riduzione delle perdite idriche e fognarie.

Art. 32 – Piano di gestione delle interruzioni di servizio

Entro il termine di 6 mesi dalla sottoscrizione della presente Convenzione il Gestore dovrà presentare il piano di gestione delle interruzioni di servizio da sottoporre all'approvazione dell'Agenzia.

Art. 33 – Regolamento del Servizio Idrico Integrato

Entro 6 mesi dalla sottoscrizione della presente Convenzione sarà predisposto il Regolamento del Servizio Idrico Integrato (nel seguito Regolamento del Servizio).

Esso regola le modalità d'erogazione del servizio e i rapporti fra il Gestore e gli utenti.

Il Regolamento del Servizio è obbligatorio per tutti gli utenti e dovrà essere ritenuto parte integrante d'ogni contratto di fornitura dei servizi d'acquedotto, fognatura e depurazione, senza che ne occorra la materiale trascrizione, salvo il diritto dell'utente di averne copia gratuita all'atto della stipula del contratto o all'atto del suo rinnovo, o quando comunque ne faccia richiesta.

Il Regolamento del Servizio, nella sezione "fognatura e depurazione", contiene le norme di accettazione degli scarichi delle acque reflue domestiche e industriali che recapitano in reti fognarie.

Art. 34 – Servizio di controllo territoriale e piano di controllo

Il Gestore, ai sensi dell'art. 26 della legge n. 36/94 e degli artt. 49 e 50 del D. Lgs. n. 152/99 svolge il servizio di controllo territoriale e provvede al controllo di qualità delle acque alla presa, nei potabilizzatori, nelle reti di adduzione e distribuzione di acqua potabile, nelle reti fognarie, nei depuratori e presso gli insediamenti da cui originano scarichi di acque reflue industriali nelle reti fognarie.

Detto controllo avverrà con le modalità previste dalla normativa vigente.

Il Gestore è tenuto, entro la fine di ciascun anno, a redigere un Piano di controllo valido per l'anno successivo nel quale devono essere riportati:

- i punti di campionamento,
- i profili analitici di controllo,
- le frequenze di controllo.

Il Piano di controllo deve essere reso disponibile all'Agenzia la quale potrà richiedere al Gestore motivate modifiche e/o integrazioni qualora dovesse ravvisare mancate rispondenze alla normativa vigente.

CAPO VI - REGIME FISCALE

Art. 35 – Imposte, tasse, canoni

Saranno a carico del Gestore tutte le imposte, tasse, canoni, diritti ed ogni altro onere fiscale stabiliti dallo Stato, dalla Regione o dal Comune, ivi comprese le imposte relative agli immobili ed i canoni di cui all'art. 35 del RD 11/12/1933 n. 1775 e successive modificazioni, connessi alla presente Convenzione ed allo svolgimento del Servizio Idrico Integrato affidato.

CAPO VII - ESECUZIONE E TERMINE DELLA CONVENZIONE

Art. 36 – Divieto di subconcessione

È fatto divieto al Gestore di cedere o subconcedere anche parzialmente il Servizio Idrico Integrato oggetto della presente Convenzione, sotto pena dell'immediata risoluzione della medesima, con tutte le conseguenze di legge e con l'incameramento da parte dell'Agenzia delle garanzie prestate dal Gestore.

Il Gestore, ferma restando la sua piena ed esclusiva responsabilità del risultato, potrà avvalersi per la gestione operativa del servizio di Società da esso controllate maggioritariamente. Potrà inoltre avvalersi per l'esecuzione di singole attività strumentali all'erogazione del Servizio Idrico Integrato, di soggetti terzi, nel rispetto della vigente normativa in materia di affidamento dell'esecuzione di opere, servizi e forniture.

Art. 37 – Restituzione delle opere e canalizzazioni

Alla scadenza della presente Convenzione o in caso di risoluzione della stessa ai sensi dell'art. 42 della presente Convenzione, tutte le opere e attrezzature affidate inizialmente dall'Agenzia al Gestore e quelle successivamente realizzate con finanziamento a carico dell'Agenzia o di altri Soggetti terzi e parimenti affidate in concessione al Gestore devono essere restituite gratuitamente all'Agenzia in normale stato di manutenzione, in condizioni di efficienza ed in buono stato di conservazione, ai sensi dell'art. 11 comma 2° lett. h) della legge n. 36/94.

Le installazioni, opere e canalizzazioni finanziate dal Gestore e facenti parte integrante del servizio, ove non completamente ammortizzate, saranno parimenti devolute all'Agenzia, ma questa sarà tenuta alla corresponsione del loro valore industriale residuo calcolato secondo quanto previsto dalla legislazione vigente. Il pagamento avrà luogo entro il termine di 12 mesi dalla data di scadenza dell'affidamento, o comunque di cessazione effettiva del servizio da parte del Gestore. L'Agenzia a tal fine prevedrà l'obbligo per il nuovo Gestore di provvedere al pagamento, entro tre mesi dall'affidamento del servizio, del valore dei beni non ammortizzati al Gestore precedente ai sensi del presente articolo.

CAPO VIII - GARANZIE, SANZIONI E CONTENZIOSO

Art. 39 - Cauzione e sanzioni pecuniarie

Il Gestore si impegna a costituire presso Tesoreria indicata dall'Agenzia d'Ambito un deposito cauzionale di €200.000 (duecentomila/00) fruttifero a proprio favore.

Qualora il gestore non raggiunga un rating pari o superiore a BBB ("investment grade" secondo scala Standard & Poors), attribuito da almeno una delle tre primarie Agenzie di Rating (Moody's, Standard & Poors, Fitch), ed in qualunque altro caso l'Agenzia, a suo insindacabile giudizio, lo richieda, il gestore integrerà il deposito cauzionale fino a €1.000.000,00 (un milione/00).

Dal deposito costituito l'Agenzia potrà prelevare l'ammontare delle penalità eventualmente dovute dal Gestore per inadempienze agli obblighi da esso assunti con il presente atto e previste nella presente Convenzione e nel Disciplinare Tecnico allegato alla presente Convenzione.

Il Gestore dovrà reintegrare la cauzione con le somme prelevate entro 15 giorni dalla comunicazione scritta dell'Agenzia pena la risoluzione della Convenzione dopo un mese di messa in mora senza esito.

Art. 40 – Penalizzazioni

Al Gestore saranno applicate le penalizzazioni previste e regolate al capitolo "Penalizzazioni" del Disciplinare Tecnico allegato alla presente Convenzione. Esse sono relative a:

- mancato raggiungimento dei valori obiettivi degli indicatori di cui all'art. 22 della presente Convenzione;
- omessa o ritardata comunicazione delle varianti al programma degli interventi di cui all'art. 23 della presente Convenzione;
- omessa o ritardata comunicazione delle varianti al modello gestionale di cui all'art. 24 della presente Convenzione;
- omessa o ritardata comunicazione dei dati sul servizio di cui all'art. 26 della presente Convenzione;
- mancato rispetto dei tempi di attuazione degli interventi operativi previsti dal Disciplinare tecnico, con franchigia di €5.000.000 per il primo triennio, fermo restando l'obbligo di realizzazione entro il primo semestre del quarto anno.

L'importo complessivo annuo delle eventuali penalizzazioni non potrà comunque superare il 2% del ricavo complessivo annuo di piano.

Art. 41 - Sanzione coercitiva: sostituzione provvisoria

In caso di inadempienza grave del Gestore, qualora non ricorrano circostanze eccezionali e vengano compromesse la continuità del servizio, l'igiene o la sicurezza pubblica, oppure il servizio non venga eseguito che parzialmente, l'Agenzia potrà prendere tutte le misure necessarie per la tutela dell'interesse pubblico a carico e rischio del Gestore, compresa la provvisoria sostituzione del Gestore medesimo.

Ove il Gestore non rispetti i tempi massimi di intervento previsti dalla Carta del Servizio, l'Agenzia ha facoltà di fare eseguire d'ufficio i lavori necessari, quarantotto ore dopo la messa in mora rimasta senza risultato

La sostituzione del Gestore nei casi previsti dai comma che precedono, deve essere preceduta dalla messa in mora con la quale l'Agenzia contesta al Gestore l'inadempienza riscontrata intimandogli di rimuovere le cause dell'inadempimento entro un termine proporzionato alla gravità dell'inadempimento.

Art. 42 - Risoluzione del contratto

La presente Convenzione si risolverà di diritto in caso di fallimento del Gestore, o di ammissione ad altre procedure concorsuali, ovvero in caso di scioglimento della società.

Al di fuori dei casi previsti dall'art. 10, comma 4° della L.R. n. 25/99, qualora il Gestore sia interessato da modificazioni soggettive, derivanti da scorporo di ramo d'azienda ovvero da fusione con altro/i imprenditori del settore, il Gestore medesimo è tenuto a comunicare senza ritardo siffatte operazioni all'Agenzia, la quale, se non vi ostano gravi motivi, autorizzerà alla prosecuzione del rapporto concernente la gestione del Servizio Idrico Integrato fino alla scadenza stabilita nella presente Convenzione. L'autorizzazione si ha per rilasciata se l'Agenzia non esprime alcuna determinazione entro il termine di 60 giorni dalla comunicazione sopra indicata.

In caso di inadempienza di particolare gravità, quando il Gestore non abbia posto in essere il servizio alle condizioni fissate dalla Convenzione, o in caso di interruzione totale e prolungata del servizio e non sussistono cause di forza maggiore, l'Agenzia potrà decidere la risoluzione della Convenzione.

È dedotta in clausola risolutiva espressa e costituirà pertanto motivo di risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., l'interruzione totale del servizio acquedotto o di quello di smaltimento delle acque reflue per una durata superiore a tre giorni consecutivi, imputabile a colpa grave o dolo del Gestore.

Saranno inoltre considerati gravi inadempimenti i seguenti:

- ripetute gravi deficienze nella gestione del servizio previa messa in mora rimasta senza effetto;
- ripetute gravi inadempienze ai disposti della presente Convenzione previa messa in mora rimasta senza effetto.

Nei casi indicati dalle lettere a) e b) del comma che precede, ai sensi dell'art. 1454 c.c., l'Agenzia, a mezzo di regolare diffida, è tenuta a concedere al Gestore un congruo termine per rimuovere le irregolarità. Decorso infruttuosamente il termine concesso, si produrrà la risoluzione di diritto del contratto.

Le conseguenze della risoluzione saranno addebitate al Gestore e l'Agenzia avrà facoltà di attingere alla cauzione per la rifusione di spese, oneri e danni subiti.

Art. 43 - Elezione di domicilio

L'Agenzia elegge il proprio domicilio in P.zza Morgagni 2, 47100 Forlì.

Il Gestore elegge il proprio domicilio in V.le Berti Pichat 2/4, Bologna.

Art. 44 - Clausola compromissoria

Tutte le contestazioni che dovessero insorgere per causa, in dipendenza o per l'osservanza, interpretazione ed esecuzione della presente Convenzione - anche per quanto non espressamente contemplato, ma afferente all'esercizio della gestione - saranno risolte a mezzo di un collegio di tre arbitri da nominarsi uno da ciascuna delle parti ed il terzo di comune accordo fra essi, o in difetto di tale accordo, dal Presidente del Tribunale competente per territorio, su ricorso della parte più diligente, previo avviso all'altra.

Il Collegio Arbitrale emette giudizio secondo diritto, applicando la procedura stabilita dagli artt. 806 e segg. c.p.c.

per HERA S.p.A.

f.to Roberto Barilli

per l'Agenzia di Ambito di Forlì - Cesena

f.to Massimo Bulbi

ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 comma 2 bis della L.R. 25/99 e s.m.i.

per HERA Forlì - Cesena s.r.l.

f.to Gian Carlo Randi

Forlì, 1 febbraio 2005

ELENCO DEGLI ALLEGATI

A	Deliberazione ATO di affidamento
B	Elenco Comuni ATO FC
C	Mappa del perimetro del servizio
D	Elenco dei beni
E	Canone di concessione
F	Elenco personale
G	Articolazione tariffaria
H	Disciplinare Tecnico
I	Indirizzi e linee guida per la Carta del Servizio
L	Certificazione di qualità